

ALLEGATO "A" ALL'ATTO 116.907/47.779
STATUTO DELLA "ALATOSCANA - SOCIETÀ PER AZIONI".

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1) 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "ALATOSCANA - SOCIETÀ PER AZIONI".

Art. 2) 1. La Società ha sede legale nel Comune di Campo nell'Elba (Livorno). La Società potrà istituire sedi secondarie.

2. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3) 1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- la gestione delle attività e dei servizi collegati ad aeroporti e di ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa; la gestione di aeroporti, campi di volo, aviosuperfici per la navigazione aerea in Italia ed all'estero; ogni attività e servizio direttamente o indirettamente collegati;
- la gestione di ogni attività atta a promuovere lo sviluppo economico e sociale ed il turismo nell'Isola d'Elba;
- l'acquisto, la vendita, la gestione, la concessione in uso, il noleggio di mezzi aerei, marittimi e terrestri per il trasporto sia di cose che di persone, iscritti a Pubblici Registri (PRA, RAI, RINA), nonché di beni mobili in genere, inclusi impianti e macchinari;
- l'acquisto, la vendita, la gestione e l'amministrazione di beni immobili civili, industriali e commerciali, anche se non di proprietà sociale, nonché di terreni;
- l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od enti, italiani e stranieri, aventi oggetto analogo od affine;
- qualsiasi operazione commerciale e finanziaria mobiliare ed immobiliare, che non sia per legge riservata a determinate società, che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.


Art. 4) 1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-AZIONI

Art.5) 1. Il capitale sociale è fissato in Euro 2.910.366,20 (duemilioninovecentodiecimilatrecentosessantasei virgola ventiti) suddiviso in numero 14.551.831 (quattordicimilionicinquecentocinquantunomilaottocentotrentuno) azioni del valore nominale di euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna.

2. L'aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria, su delega della stessa può essere eseguito dal



Consiglio di Amministrazione ovvero da uno dei suoi membri ovvero dall'Amministratore Unico.

Art. 6) 1. Le azioni sono nominative e indivisibili.

Art. 7) 1. In ogni ipotesi in cui un socio decida di trasferire le proprie azioni per atto fra vivi ovvero di costituirle in garanzia o di concedere sulle stesse un diritto di usufrutto, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

2. A tale scopo il socio che intenda disporre della propria quota dovrà darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (contenente l'indicazione del prezzo, delle altre condizioni di vendita e del nominativo del potenziale acquirente delle azioni o del diritto frazionario sulle stesse), agli altri soci, i quali nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno manifestare la loro eventuale volontà di rendersi acquirenti della quota da alienare.

3. In caso di contemporaneo esercizio del diritto di prelazione da parte di una pluralità di soci, la quota da alienare si ripartirà in misura proporzionale fra tutti costoro.

3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, colui che intende alienare le proprie azioni o costituire su di esse un diritto frazionario potrà farlo liberamente.

4. Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento di azioni a favore del coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado od a favore di Società controllate.

Art. 8) 1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante avvisi indirizzati ai soci alla rispettiva sede risultante dal libro dei soci, con preavviso non inferiore a giorni sessanta.

2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse corrispondente a quello previsto per il prime rate dal cartello interbancario in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, salvo i diritti della Società a norma di legge.


TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 9) 1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Art. 10) 1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della Società, con avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere.



Nello stesso avviso sono indicati (qualora la prima andasse deserta) l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza delle formalità predette è tuttavia reputata come regolarmente costituita anche l'assemblea alla quale sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed a cui assista l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti l'organo di controllo.

4. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nonché coloro che si legittimino in base ad una serie continua di girate, regolarmente apposte.

Art. 11) 1. L'assemblea è convocata quando l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno.

2. L'Amministratore Unico o il Consiglio sono tenuti a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ovvero quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.


Art. 12) 1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2.372 (duemilatrecentosettantadue) Codice Civile.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 13) 1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze di cui agli articoli 2.368 (duemilatrecentosessantotto) e 2.369 (duemilatrecentosessantanove) Codice Civile.

Art. 14) 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporanei, dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio, la cui designazione compete all'Amministratore Unico od al Consiglio di Amministrazione. L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.



Art. 15) 1. Compete al Presidente dell'Assemblea l'accertamento della regolarità di costituzione dell'assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità per le votazioni.

Art. 16) 1. Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, se del caso, dagli scrutatori. Il verbale è steso sull'apposito libro.

2. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche, secondo i casi, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 17) 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, nei soli casi previsti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di società a controllo pubblico, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci: la determinazione del numero dei membri da eleggere è fatta dall'assemblea all'atto della nomina.

2. Salvo diversa disposizione dell'assemblea, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. In caso di Consiglio di Amministrazione, i membri di quest'ultimo sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa tempo per tempo vigente al genere meno rappresentato, anche nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori.

4. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione è conferita ai soci pubblici la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2.449 (duemilaquattrocentoquarantanove), comma 1, Codice Civile.

5. Gli amministratori così nominati dai soci pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati e hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

6. In caso di mancato esercizio della facoltà di nomina parte del socio avente diritto ai sensi dell'articolo 2.449 (duemilaquattrocentoquarantanove), primo comma, Codice Civile, provvede l'assemblea ordinaria secondo le regole generali.


7. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi del comma 4 (quattro) dell'articolo 17 (diciassette) del presente Statuto spetterà agli stessi

Enti la nomina diretta dei loro sostituti ai sensi dell'articolo 2.449 (duemilaquattrocentoquarantanove) Codice Civile.

8. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2.386 (duemilatrecentottantasei) Codice Civile.

9. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi



della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori o se, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si applica, la disposizione di cui al comma 2 (due) dell'articolo 2.386 (duemilatrecentottantasei) Codice Civile e decade l'intero consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2.449 (duemilaquattrocentoquarantanove) Codice Civile e quindi del comma 4 (quattro) dell'articolo 17 (diciassette) del presente Statuto, e finchè sarà pervenuta alla Società l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

Art. 18) 1. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso nomina il Presidente e, eventualmente, l'Amministratore Delegato.

Art. 19) 1. Il Consiglio si riunirà, sia nella sede della società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telex, e-mail o fax inviati almeno cinque giorni liberi prima e, nei casi d'urgenza, spediti almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun Sindaco.

3. In mancanza delle formalità predette è tuttavia reputato come regolarmente costituito anche il Consiglio al quale siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.


4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

5. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione a cui accede il Presidente.

6. A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi ne sottoscrivono i verbali.

Art. 20) 1. L'Amministratore Unico o il Consiglio sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e più specificamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, ad un Amministratore Delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di Presi-



dente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono altresì nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e poteri, nonché procuratori speciali per singoli affari o serie di affari, determinandone i poteri di gestione e di rappresentanza e gli emolumenti.

Art. 21) 1. All'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, all'Amministratore Delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'Amministratore Delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al Consigliere più anziano di età.

3. In ogni caso, l'Amministratore Delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione, nonché, in via disgiuntiva rispetto al Presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di rappresentanza processuale.

Art.22) 1. All'Amministratore Unico o al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il compenso annuo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, nonché la refusione delle spese occasionate dalla carica, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio.

2. Il compenso dell'Amministratore Delegato è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, nell'ambito della somma globalmente destinata dall'assemblea agli emolumenti degli amministratori.

3. In osservanza di quanto previsto dalla vigente legge in materia di società a controllo pubblico si prevede altresì:


a) - che l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione possa essere eseguita a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) - che nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, potrà essere anche nominato un Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, con la previsione che in tal caso la carica stessa si intenderà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) - che è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e che è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) - che è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. Gli amministratori devono godere dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa in tempo per tempo vigente e non devono incorrere in alcuna del-



le situazioni di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi stabilite dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.23) 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. E' conferita ai soci pubblici la facoltà di nominare un numero di sindaci effettivi ed un numero di sindaci supplenti proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2.449 (duemilaquattrocentoquarantanove), comma 1, Codice Civile.

2. I sindaci così nominati ai sensi dell'articolo 2.449 (duemilaquattrocentoquarantanove), comma 1 (uno), Codice Civile, possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati e solo per giusta causa. Anche per tali sindaci, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

3. In caso di mancato esercizio della facoltà di nomina parte del socio avente diritto ai sensi dell'articolo 2.449 (duemilaquattrocentoquarantanove), primo comma, Codice Civile, provvede l'assemblea ordinaria secondo le regole generali.

4. Qualora vengano a mancare uno o più Sindaci nominati ai sensi del comma 1 (uno) dell'articolo 2.449 (duemilaquattrocentoquarantanove) Codice Civile, spetterà agli stessi Enti la nomina diretta dei loro sostituti.

5. La nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti deve venir comunque effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa tempo per tempo vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più sindaci.

6. L'assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio.

Art.24) 1. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.


2. L'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina a maggioranza assoluta un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. L'assemblea revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

5. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati:

a) - esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio ed illustrano i risultati della revisione



legale;

b) - verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

c) - svolgono ogni altro compito previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 25) 1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26) 1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;

- il residuo, al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, alle azioni per dividendi.

Art. 27) 1. I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28) 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

TITOLO VIII

FORO TERRITORIALE

Art. 29) 1. Per ogni e qualsiasi vertenza fra i soci e la Società e fra i soci tra loro sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 30) 1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto varranno le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

Firmato:

Claudio BOCCARDO

David MORELLI Notaio

